

Accordo tecnico per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma “Trasporti Eccezionali”.

Tra

la Città metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 2662, rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale,

e

[____] (di seguito “ente riusante”) con sede in [____], rappresentata da [____];

(congiuntamente indicate “le parti”)

Visto

- gli articoli 68, 69 e 70 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” e successive integrazioni;
- l'articolo 10 del codice stradale D.lgs. n. 285/1992, che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” ed in particolare prevede che “i trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (...)”;
- il Regolamento del codice della strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 che disciplina anche le modalità di rilascio da parte dell'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni per la rimanente rete viaria delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole e dettagliatamente all'art. 6 che prevede “... Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione”;
- la Legge Regionale Veneto 30 settembre 1994, n. 60 di delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali;

Considerato che:

- la Città metropolitana di Venezia è titolare del programma denominato “Trasporti Eccezionali” (di seguito “il programma”), software sviluppato su tecnologia web per lo sviluppo ed inoltro delle richieste di transito per trasporti eccezionali e successivo procedimento di rilascio dei relativi permessi da parte delle amministrazioni/società gestori;
- il programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali della Città metropolitana di Venezia, che ne ha acquisito il diritto di proprietà in quanto sviluppatrice;
- la Società Berenice S.r.l. di Padova è proprietaria esclusiva delle librerie di funzioni e procedure informatiche, parte integrante del software TE-Online;
- l'accordo “Accordo d'uso e distribuzione dell'Applicativo ‘Trasporti Eccezionali – TE’” tra la Città metropolitana di Venezia e la Società Berenice S.r.l. di Padova, qui allegato, delinea le rispettive competenze in considerazione della titolarità condivisa del programma e disciplina le richieste di utilizzo in riuso da parte

degli Enti interessati;

- l'ente riusante, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso alla Città metropolitana di Venezia una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare il programma "Trasporti Eccezionali" per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto alla Città metropolitana di Venezia di poter utilizzare in riuso il programma in parola;

- la Città metropolitana di Venezia, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto positivamente la richiesta e, con atto n. _____ del __/__/__, ha approvato lo schema del presente accordo;

- l'ente riusante, con atto n. _____ del __/__/__ ha approvato lo schema del presente accordo e dato avvio alla sottoscrizione dell'accordo stesso, per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali" con la Città Metropolitana di Venezia, senza oneri economici diretti, per utilizzare il software denominato "TE-Online" per la gestione dei trasporti eccezionali, in modalità, ove applicabile, "a riuso" come indicato dalla normativa AgID nelle Linee Guida del Codice dell'amministrazione digitale;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La Città metropolitana di Venezia concede all'ente riusante, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete stradale di competenza, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma "Trasporti Eccezionali".

Art. 2 Attrezzature ed oneri a carico della controparte

L'ente riusante, durante il periodo di durata del presente accordo, si farà carico del costo di implementazione e personalizzazione per la realizzazione dei web service necessari alla integrazione tra l'applicativo Trasporti Eccezionali on line e altri programmi in uso all'ente riusante medesimo.

Art. 3 Brevetti, diritti di autore, proprietà intellettuale

La Città metropolitana di Venezia garantisce che il programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. Le librerie utilizzate dal software sono di proprietà della società Berenice S.r.l. e verranno distribuite gratuitamente in licenza d'uso solo ai fini del corretto funzionamento del programma "Trasporti Eccezionali". L'ente riusante non potrà distribuire, noleggiare, concedere in licenza o altrimenti rendere disponibile ad altri soggetti, diversi dai riusanti, il software, la documentazione, i codici sorgente o copie di essi, nemmeno a società controllate o "in-house" senza espressa autorizzazione scritta da parte di CMVE e Berenice.

Il software, la documentazione e i codici sorgente saranno rilasciati da Berenice all'ente riusante, previo impegno formale dello stesso con la società, di rispettare tali vincoli.

L'ente riusante prende atto che il programma "Trasporti Eccezionali", nella sua totalità, è, quindi, protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Art. 4 Responsabilità

L'ente riusante solleva la Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti, materiali e immateriali, che lo stesso ente riusante dovesse subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'ente riusante assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti operati dalla stessa sul programma Trasporti Eccezionali, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'ente riusante si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Venezia anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

L'uso dell'accesso all'applicativo e ai servizi è a totale responsabilità dell'ente riusante e non possono essere utilizzati per finalità commerciali o di lucro e in ogni caso non conformi ai principi cardine del buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 5 Durata

In considerazione delle attribuzioni di legge in premessa richiamate e dell'accordo con la Società Berenice S.r.l., il presente accordo tecnico ha durata commisurata al perseguimento del reciproco pubblico interesse sotteso, nel rispetto dei principi di autotutela e di leale cooperazione propri delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Con adeguato anticipo sulla scadenza, la Città metropolitana di Venezia comunicherà il mancato rinnovo del proprio accordo con la Società Berenice S.r.l. e le più adeguate modalità di gestione dell'applicativo TE Online (art. 4 "Durata" dell'accordo citato). Ugualmente per i casi di recesso previsti (art. 10 "Tutela e continuità del servizio. Recesso").

L'ente riusante in caso di rinuncia all'uso del programma TE Online, ne dà avviso alla Città metropolitana di Venezia mediante PEC con adeguato anticipo.

Art. 6 Esonero di responsabilità

L'ente riusante solleva ed esonera la Città metropolitana di Venezia da ogni responsabilità o impegno verso terzi, derivante dall'uso da parte dei suoi addetti dei servizi messi a disposizione.

Art. 7 Nuove versioni del programma

Qualora il programma "Trasporti Eccezionali" venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in riuso a tutti gli enti riusanti.

Art. 8 Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 9 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione è devoluta alla competenza del foro di Venezia.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. L'utilizzo della soluzione Trasporti Eccezionali prevede che il trasportatore richieda la registrazione - ad un archivio informatico comune di gestione dei rapporti con gli utenti c.d. anagrafica condivisa - dei propri dati (personali e non) presso il primo ente a cui il trasportatore formuli istanza di accreditamento (di seguito la "Anagrafica"). L'accesso all'Anagrafica è condiviso con tutti gli enti che hanno adottato l'applicativo Trasporti Eccezionali, i quali possono consultarla e/o modificarla.

Pertanto, per la gestione amministrativa, alimentazione e condivisione della Anagrafica, le parti, autonomamente o congiuntamente, pongono in essere operazioni di trattamento dei dati personali, di cui alla definizione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Reg. UE 2016/679" o "GDPR"), del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. (di seguito la "Normativa applicabile") propri di persone fisiche, sia appartenenti alle aziende trasportatrici che intendono accreditarsi (es. legale rappresentante o suo delegato), sia estranee ad esse (di seguito "Interessati"), facendo confluire questi ultimi all'interno dell'Anagrafica.

Si configura, in tal modo, una correlazione di trattamento dei dati personali degli interessati ed una conseguente contitolarità nei trattamenti che le Parti intendono normare quale condizione di Contitolarità.

2. I Contitolari raccolgono i dati personali (come definiti in base al GDPR), conferiti loro dagli Interessati, al momento della registrazione in Anagrafica. In particolare, possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali: Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo email, PEC.

3. Con l'apposito accordo di Contitolarità, le parti intendono definire, ai sensi dell'art 26 del GDPR, che le stesse avendo congiuntamente definito le finalità e mezzi del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'Anagrafica, trattano gli stessi in regime di contitolarità per le finalità connesse alla gestione amministrativa, alimentazione e condivisione della Anagrafica. L'accordo di contitolarità, allegato al presente, viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale disgiunta dalle parti e pubblicato in apposita sezione "Trasporti Eccezionali" del sito istituzionale dell'ente riusante. Il link di pubblicazione va comunicato alla Città metropolitana di Venezia all'indirizzo PEC: informatica.cittametropolitana.ve@pecveneto.it entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo; in caso di mancata comunicazione, la pubblicazione è considerata effettuata.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- All. A (Accordo Città metropolitana di Venezia/Berenice S.r.l.);
- All. B (Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento EU 2016/679);
- All. B1 (Informativa Contitolari).

Per la Città metropolitana di Venezia
Il dirigente
Romano Armellin
(firmato digitalmente)

Per [_____]

(firmato digitalmente)